

Monte su 1875 14.3.17

1



*[Handwritten signature]*

Comune di Pisa  
Gruppo Consiliare Forza Italia – PDL

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI  
ATTIVI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA  
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DI PISA.

**EMENDAMENTI**

**Al “Capo V Forme di Sostegno” inserire il seguente articolo 22 bis**

**“Art. 22 bis - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.”

*[Handwritten signature]*  
In copia Aurella  
V. p. M. M.

Emendamenti 2-16

Auto n 1825

Emendamenti al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani a Pisa

#### **Emendamento 1.**

Sostituire in tutto il Regolamento "i cittadini attivi" con "le cittadine e i cittadini attivi"

#### **Emendamento 2**

Articolo 2 lettera d) aggiungere:

"Tali interventi non devono configurare forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti".

#### **Emendamento 3**

Art. 3 comma 1 lettera i) dopo attivi aggiungere

"purché queste rispettino i divieti di discriminazione diretta e indiretta per orientamenti sessuali, religiosi, politici per motivi di razza, di lingua, di condizioni personali e sociali, e più in generale rispettino i nostri valori costituzionali, nello specifico il rispetto dell'antifascismo".

#### **Emendamento 4**

Articolo 6 viene cancellato e così riscritto

1. La Giunta, anche all'esito di procedure partecipative e deliberative su proposta di soggettività autonome o comunità civiche, e sentiti i CTP e la Prima commissione consiliare permanente, individua periodicamente sia nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale, compresi i beni comunali in alienazione, sia tra i beni di proprietà privata, sia di proprietà privata a uso pubblico, sia di altri enti pubblici – previo accordo con l'amministrazione competente – gli immobili e gli spazi pubblici da destinare alle finalità di cui al presente Regolamento e che quindi potranno formare oggetto di patti di collaborazione di cui al precedente art.5.

2. Il Comune promuove la periodica ricognizione degli immobili in stato di parziale o totale disuso e deperimento e delle proposte di cura e di rigenerazione avanzate dai cittadini attivi con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di immobili in stato di parziale o totale disuso sono valutate dal Comune sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo immobile o per immobili diversi favorendo, nel caso di immobili abbandonati di proprietà privata l'accordo fra i proprietari e le potenziali collettività di riferimento.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del Codice Civile espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e di rigenerazione di cui al presente titolo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

#### **Emendamento 5.**

Articolo 7 introdurre nuovo comma:

4. Nel caso di proprietà privata che versa in stato di grave abbandono, il Comune, su istanza di una collettività civica disponibile a divenire comunità di riferimento, con delibera della Giunta Comunale può agire nei modi e nelle forme di cui all'art. 838 del Codice Civile (espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico), decorsi i 150 (centocinquanta) giorni dalla diffida ai titolari di diritto reale sugli immobili, volta a ripristinare condizioni accettabili di decoro e sicurezza

#### **Emendamento 6.**

Articolo 10 comma 9 aggiungere dopo "in materia".

In attuazione del presente Regolamento l'amministrazione si impegna, per l'anno successivo l'approvazione del presente regolamento, a istituire un'apposita voce di spesa, nei limiti delle risorse disponibili, nel bilancio previsionale a supporto della realizzazione dei patti di collaborazione.

#### **Emendamento 7**

Articolo 10 introdurre nuovo comma.

10. Il Comune pubblica annualmente l'elenco, non tassativo, degli spazi pubblici, degli immobili o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la condivisione con le cittadine e i cittadini atti.

#### **Emendamento 8**

Art. 11. comma 8 da riscrivere nella seguente formulazione:

Qualora non sussistano le condizioni tecniche, l'Ufficio competente lo comunica con un preavviso di rigetto al richiedente illustrandone le motivazioni, dando a questo un congruo tempo per presentare contro-osservazioni finalizzate a sanare i vizi che fondano il rigetto; qualora queste non valgono a sanare i motivi che fondano il rifiuto, la struttura organizzativa rende pubblica la propria decisione sulla rete civica.

#### **Emendamento 9**

Art. 13 comma 2 sostituire "comunque non superiore a sei anni" con "di norma non superiore a nove anni".

#### **Emendamento 10**

Art. 14 comma 2 sostituire “comunque non superiore a sei anni” con “di norma non superiore i nove anni”.

#### **Emendamento 11**

Art. 15 eliminare il comma 1 con conseguente modifica della numerazione degli altri commi

#### **Emendamento 12**

Art. 18 comma 1 eliminare “e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate”.

#### **Emendamento 13**

Art. 23 comma 2 sostituire integralmente il testo attuale con il seguente:

“Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini”.

#### **Emendamento 14**

Articolo 30 Introdurre nuovo comma

4. Le esperienze di condivisione e autogestione formali e informali già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono soggette a retroattività, secondo le disposizioni del presente regolamento, a meno che le cittadine e i cittadini attivi coinvolti scelgano autonomamente di formalizzare una nuova proposta di patto di collaborazione in sostituzione del rapporto vigente o scaduto. In questo caso – a parità di condizioni – il Comune agirà secondo il principio di garantire la continuità delle attività in essere

#### **Emendamento 15**

Riformulazione del titolo della delibera. Approvazione Regolamento per la manutenzione dei beni del Comune di Pisa a carico delle cittadine e dei cittadini.

